

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ACCESSO ALLA LOCAZIONE A CANONE SOSTENIBILE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ CASA L.P., UBICATI A COLLESALVETTI.

Vista la Deliberazione consiliare n.34 del 24.03.2006 ed il protocollo d'intesa (allegato alla deliberazione) stipulato pari data tra il Comune di Collesalveti e Casa L.P. Spa per la realizzazione di alloggi da destinarsi alla locazione a canone concordato calcolato ai sensi dell'accordo con le organizzazioni sindacali per la stipula dei contratti di locazione – Legge n. 431/1998;

In attuazione della propria determinazione n. 588 del 03/07/2026

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Rende Noto

Che è indetto un bando per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di proprietà Casa L.P. ma in gestione al comune di Collesalveti da concedere in locazione a canone concordato, determinato ai sensi della legge n. 431/1998 e dell'Accordo territoriale attualmente vigente, stipulato con le organizzazioni sindacali, di n°1 alloggio di edilizia residenziale, situati in Collesalveti, via Valico a Pisa, nonché per l'accesso ad eventuali altri alloggi di proprietà pubblica o privata destinati al canone sostenibile, che si dovessero rendere disponibili nel corso di vigenza della graduatoria:

Ubicazione	Piano	Superficie netta	Canone mensile	Spese condominiali mensili calcolate sulla media dei conguagli dal 2020 al 2022, soggetta ad aumenti dovuti al mercato energetico
Via Valico a Pisa n. 6 Codice Alloggio: 100808430107	Piano 2°	71,50	€ 436,06	€ 388,00

Al fine di non creare situazioni di sovraffollamento/sottoutilizzo, come indicato nelle disposizioni in materia dettate dalla L.R. n.2/2019, art.12 co.8 e tabella "C" e ss.mm.ii., gli alloggi attualmente disponibili, saranno assegnati:

- via Valico a Pisa, 6 Piano 2° ad un nucleo familiare composto da un minimo di n. 2 persone ad un massimo di n. 5 persone,

Gli alloggi sopracitati messi a bando hanno barriere architettoniche.

La graduatoria conserva la sua efficacia per n. 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di pubblicazione

dell'avviso di approvazione della graduatoria definitiva e comunque fino all'approvazione della graduatoria definitiva del successivo bando.

Art. 1 **Requisiti per l'ammissione al concorso**

Per l'ammissione al presente concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti del solo richiedente

- a) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea oppure cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea e il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno (D.lgs. 286/98);
- b) avere la residenza o esercitare l'attività lavorativa, esclusiva o prevalente, nell'ambito territoriale determinato dal Comune;

Requisiti dell'intero nucleo familiare (partecipante al bando) compreso il richiedente:

- c) avere un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, come definito dal successivo art. 2 del presente bando, determinato con i criteri di cui al regolamento adottato con DPCM 5 dicembre 2013 n.159, e successive modifiche ed integrazioni, non superiore ad € 35.000,00 e non inferiore a € 16.500,00;

Nel caso di soggetti che presentano domanda autonoma rispetto al nucleo in cui sono inseriti, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso di soggetti che presentano domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno i limiti di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune di Collesalveti. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero);

Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 555 c.p.c.;

- f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.

159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

- g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti e) e f);
- h) non aver ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi pubblici per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero non aver ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale, l'assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita, nonché in locazione, di alloggi costruiti, recuperati o comunque fruitori del concorso o del contributo dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici;
- i) assenza di situazioni di morosità nel pagamento del canone di locazione (nel caso di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica) o dell'indennità di occupazione (nel caso di occupanti senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica) con Casalp S.p.A. Al momento della stipula del contratto per l'alloggio a canone sostenibile, il contratto ERP deve essere risolto ed entro il termine massimo di 60 giorni l'alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato deve essere riconsegnato
- j) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non occupino abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica (articolo 633 del Codice penale) al momento della presentazione della domanda e non li abbiano occupati abusivamente nei cinque anni precedenti.

A pena di esclusione dal bando, i predetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare indicati come partecipanti al bando, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Non costituiscono motivo di esclusione dal beneficio della locazione degli alloggi conseguenti gli esiti del presente bando:

1. l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, a condizione che la stessa sia formalmente risolta al momento della stipula del contratto di locazione e a condizione altresì che l'assegnatario sia in regola col pagamento del canone e non sia incorso in alcuna sanzione prevista dalle norme e da ogni altra disposizione di settore;
2. l'acquisto o l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio che sia stato espropriato o sia stato dichiarato inagibile dalle autorità competenti o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
3. l'aver fruito del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. n. 431/1998.

Art. 2 Nucleo Familiare

Ai fini del presente bando:

1. si definisce nucleo familiare la famiglia anagrafica costituita da una o più persone legate da vincoli di matrimonio, convivenza more uxorio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi o aventi finalità di reciproca assistenza morale o materiale, aventi dimora abituale nella medesima abitazione da almeno un anno come risultante dai registri dell'anagrafe comunale alla data di pubblicazione del bando.

È consentita la formazione di nuovi nuclei familiari per distacco dal nucleo familiare originario con

- accertamento dei requisiti soggettivi limitato/i al/ai componente/i che si staccano dal nucleo originario fatto salvo quanto stabilito all'art.3 del presente Bando sull'applicazione dell'ISEE.
2. i coniugi sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare anche se residenti in abitazioni diverse. Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, dovranno essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali, tranne i casi per i quali sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione da parte del tribunale o sia intervenuto in proposito un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
3. per i soggetti la cui domanda di accesso ai benefici è motivata dalla intenzione di costituire un nuovo autonomo nucleo familiare (coppie di futura formazione), l'accertamento dei requisiti soggettivi avviene sempre in forma cumulativa ma prescindendo dai nuclei familiari di originaria appartenenza, salvo quanto stabilito all'art. 3 del presente bando sull'applicazione dell'ISEE. A pena di decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto di locazione, *il nuovo nucleo deve risultare anagraficamente costituito e dimostrato nelle forme di legge entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di stipula del contratto.*

La coabitazione di terze persone che prestano attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, anche con l'acquisizione della residenza anagrafica, e l'ospitalità di terze persone non comportano inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare del coabitante o dell'ospite e non ingenerano alcun diritto al subentro nella locazione. L'ospitalità superiore a novanta giorni e la coabitazione devono essere preventivamente segnalate al soggetto gestore

Art. 3 I.S.E.E.

L'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) utile ai fini del presente bando di concorso deve risultare dall'attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, oppure dall'attestazione successiva purché richiesta entro il termine di apertura del bando di concorso. Ai sensi dell'art.10 comma 2 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159, è richiesta la presentazione di una attestazione ISEE aggiornata nel caso di variazioni anagrafiche intervenute alla data di pubblicazione del bando.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, il valore I.S.E.E. di riferimento è quello del nucleo familiare di origine anche in caso di più soggetti ed il cui valore rispettivo deve comunque essere corrispondente a quello indicato all'art. 1 comma c) del presente bando ai fini dell'ammissibilità della domanda. Ai fini della collocazione in graduatoria si farà riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza del soggetto richiedente.

Il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, deve risultare nella attestazione dell'I.S.E.E. e i suoi dati anagrafici devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione al presente bando; qualora alla data di pubblicazione del bando fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, e comunque entro i termini per fare opposizione alla graduatoria ai sensi del successivo art. 4 del presente bando, una dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione oppure omologa dal Tribunale. In tal caso i requisiti soggettivi di cui all'art. 1 del presente bando, diversi dal punto c (I.S.E.E.), saranno valutati escludendo il coniuge dal nucleo familiare partecipante al bando.

L'esistenza e la validità dell'attestazione ISEE di tipo Ordinario o di tipo Corrente, come risultante dalla banca dati INPS, è verificata d'ufficio in caso di autocertificazione. Nell'attestazione ISEE non dovranno essere presenti omissioni/difficoltà pena l'inammissibilità della domanda di partecipazione.

Art. 4

Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni del presente bando.

In fase di istruttoria, il Responsabile del procedimento potrà richiedere chiarimenti agli interessati assegnando un termine per l'eventuale regolarizzazione nel caso di dichiarazioni ritenute erranee o incomplete o con evidenti errori materiali di compilazione.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate d'ufficio sulle dichiarazioni prestate, emerga che queste non sono veritiere, il Comune procede all'esclusione dalla graduatoria. Inoltre, provvede ad assegnare una posizione in graduatoria a ciascuna domanda regolarmente presentata, come definita al successivo art.5.

Il Comune, entro i 30 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria la quale, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo "on line" del Comune, secondo le normative previste. Il termine dei 30 giorni potrà essere prorogato in relazione alle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Il ricorso in opposizione potrà essere presentato esclusivamente con le seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio URP, previo appuntamento;
- invio tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Collesalveti, Ufficio Casa, Piazza della Repubblica, 32 Collesalveti; in tal caso, si considerano presentati in tempo utile i ricorsi in opposizione spediti entro il termine;
- posta elettronica certificata all'indirizzo comune.collesalveti@postacert.toscana.it; in tal caso deve avere la PEC anche il richiedente.

I ricorsi in opposizione presentati oltre il termine oppure con modalità diverse da quelle indicate sopra saranno dichiarati irricevibili.

Entro 15 giorni dalla scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione composta dal Responsabile dei Servizi al Cittadino, con funzione di presidente e da due dipendenti individuati tra i dipendenti comunali preposti all'Ufficio Casa.

Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la suddetta Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva, che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo "on line" del Comune, secondo le normative previste.

Contro la graduatoria definitiva è consentito proporre, per motivi di legittimità:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Art. 5

Criteri di selezione delle domande

Le domande correttamente presentate saranno ordinate in ordine crescente dando precedenza ai valori più bassi dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario/corrente.

In caso la parità persista, l'ordine finale dei concorrenti in graduatoria verrà stabilito in base alla data di nascita del richiedente, dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica e, nel caso la parità persista ulteriormente, l'ordine della graduatoria sarà stabilito mediante sorteggio.

Art. 6

Scelta degli alloggi e mantenimento in graduatoria

Gli alloggi saranno progressivamente proposti seguendo l'ordine generale di graduatoria determinato dall'ammontare dell'ISEE ordinario/corrente.

Ogni concorrente potrà scegliere - sul pacchetto di alloggi - o alloggio disponibili/e alla data di avvio del procedimento senza limiti di superficie o numero di vani utili avvalendosi della priorità data dalla collocazione in graduatoria.

E' ammessa la possibilità di rinuncia all'alloggio proposto, con diritto al mantenimento in graduatoria, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

a) il nucleo familiare composto da due persone non costituenti una coppia (ad es. madre/figlio) può

rinunciare alla proposta di un alloggio composto da soli due locali compresa la cucina e restare in attesa di altro alloggio idoneo composto da almeno due locali oltre la cucina;

b) il nucleo familiare composto da almeno tre persone può rinunciare alla proposta di un alloggio composto da soli due locali compresa la cucina e restare in attesa di altro alloggio idoneo composto da almeno due locali oltre la cucina;

c) il nucleo familiare con presenza di una o più condizione di invalidità grave in rapporto alle condizioni di accessibilità degli alloggi proposti. I concorrenti di cui ai precedenti punti non perdono il diritto all'assegnazione ed alla scelta di alloggi di standard abitativi più adeguati che si rendano disponibili entro i limiti di efficacia della graduatoria.

Una volta concluso questo iter, l'atto di assegnazione degli alloggi verrà trasmesso a Casa L.P. Spa, ente proprietario dell'immobile (e/o eventuali proprietari che metteranno a disposizione alloggi con contratti della stessa natura), che procederà alla convocazione dei nuovi assegnatari per la stipula del contratto di locazione, il versamento del deposito cauzionale e la consegna dell'alloggio.

Art. 7

Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva avrà efficacia per quattro anni decorrenti dalla data della sua pubblicazione all'albo on-line e comunque fino all'approvazione della graduatoria definitiva del successivo bando. Nel periodo di validità della graduatoria, tutti gli alloggi da destinare a canone sostenibile che si renderanno disponibili saranno assegnati in locazione secondo l'ordine previsto dalla graduatoria stessa e con le modalità indicate nell'art. 6 del presente bando di concorso.

Art. 8

Contratto di locazione e canone di locazione

Gli alloggi sono concessi in locazione da Casa Livorno e Provincia s.p.a. (Casalp) in qualità di Ente proprietario e gestore, a canone sostenibile permanente, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n°708 del 25 agosto 2014, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5111 del 15/10/2009, ai sensi del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.4114 del 25/07/2005, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/98, ai sensi della Delibera della Giunta regione Toscana n. 422 del 31/03/2025, nonché ai sensi della deliberazione consiliare n. 34 del 24.03.2006 e relativo protocollo d'intesa stipulato pari data tra il Comune di Collesalveti e Casa L.P. Spa.

I contratti di locazione dovranno avere durata minima di tre anni e saranno rinnovati a norma di legge (art.2 commi 3 e 5 Legge 431/1998).

Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio e al rispetto dei vincoli e delle condizioni conseguenti all'ottenimento del beneficio.

Le altre norme contrattuali sono regolate dall'Allegato A della Deliberazione della Giunta regionale n°708 del 25 agosto 2014, dall'art. 9 del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5111 del 15/10/2009, dal Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.4114 del 25/07/2005, dalla L. n. 431/98, dalla Delibera della Giunta regione Toscana n. 422 del 31/03/2025 nonché dalla deliberazione consiliare n. 34 del 24.03.2006 e relativo protocollo d'intesa stipulato pari data tra il Comune di Collesalveti e Casa L.P. Spa.

L'importo del canone di locazione mensile relativo agli alloggi oggetto del presente bando è fissato in: **€. 436,06 per l'alloggio di via Valico a Pisa n. 6 P. 2°.**

Il canone di locazione è soggetto ad adeguamento ISTAT.

Oltre alla corresponsione del canone di locazione saranno addebitati gli oneri condominiali accessori nella misura di 200,00 mensili a titolo di acconto. Quanto corrisposto a titolo di acconto sarà soggetto a conguaglio annuo, sia in base ai consumi effettivi che in base

all'andamento dei prezzi del mercato energetico. A titolo meramente informativo si dà notizia che la media mensile delle spese condominiali totali negli anni 2020, 2021 e 2022 è stato pari ad 388,00.

Il rinnovo del contratto di locazione è subordinato alla verifica del mantenimento dei requisiti di cui al presente Bando.

L'accesso e la permanenza negli alloggi ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto di locazione. Per le norme contrattuali relative ad eventuali altri alloggi di proprietà pubblica o privati classificati come NON ERP si rimanda ai singoli atti attuativi.

Art. 9

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la piattaforma dedicata sulla rete civica comunale collegandosi all'indirizzo:

<https://servizi.comune.collesalvetti.li.it/portal/servizi/moduli/76/modulo>

La domanda è presentata da un unico soggetto, maggiorenne, denominato richiedente, anche in nome e per conto del nucleo familiare.

La domanda deve essere presentata entro le ore 23,59 del giorno 04 mese di AGOSTO 2026.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione e/o perfezionamento dell'iter telematico di presentazione della domanda di partecipazione, per eventuali disguidi tecnici, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore: si consiglia, pertanto, di inoltrare la domanda con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista.

Coloro che non hanno la possibilità di fare la domanda on-line, ad esempio per mancanza di dotazioni informatiche, potranno rivolgersi per avere assistenza nella compilazione della domanda, presso i seguenti Centri assistenza/CAF/Enti del Terzo Settore convenzionati con il Comune di Collesalvetti:

- O.S. SUNIA - CGIL Provincia di Livorno – Via Cavallotti, 1/A – Collesalvetti.
Tel. 3455826895 – Orario 9 – 13 dal lunedì al venerdì.

Gli operatori non forniranno alcuna informazione relativa ai contenuti del bando e alla regolarità e completezza della domanda presentata. Per la presentazione della domanda on-line è necessario essere muniti di tutta la documentazione richiesta dal bando e accedere alla piattaforma on-line del Comune di Collesalvetti, secondo una delle seguenti modalità:

➤ **tramite identità SPID:** Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID): per informazioni sulle modalità di rilascio e di fruizione si consiglia di collegarsi al seguente LINK: <https://www.spid.gov.it/>;

➤ **con carta di identità elettronica:** la registrazione è possibile solo con la nuova Carta di identità elettronica che attesta l'identità del cittadino attraverso un microchip che memorizza i dati del titolare. Coloro che avessero smarrito le credenziali possono rivolgersi all'Ufficio di Anagrafe del Comune di Collesalvetti.

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono prestate ai sensi e per gli effetti, amministrativi e penali, previsti dagli articoli 43, 46, 47, 71, 72, 73, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; di conseguenza, in caso di dichiarazioni non veritiere, il Responsabile del Procedimento procederà alla segnalazione del dichiarante alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle previste sanzioni penali.

In caso di sussistenza della relativa condizione, alla domanda devono essere allegati:

- l'omologa o la sentenza di separazione,
- la dichiarazione di inagibilità dell'immobile di proprietà resa dal Comune o da altra autorità competente
- copia del provvedimento previsto dall'articolo 555 del codice di procedura civile (pignoramento) relativo all'immobile di proprietà.

IMPOSTA DI BOLLO

La presentazione della domanda è soggetta all'imposta di bollo di euro 16,00.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere dimostrata allegando alla domanda il modulo scaricabile all'indirizzo:

https://www.comune.collesalvetti.li.it/documento_publico/dichiarazione-assolvimento-bollo-2026/

Se il pagamento è stato effettuato tramite il servizio@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate può essere allegato il file xml generato dal sistema di pagamento.

Le domande prive dell'attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo saranno escluse dalla graduatoria.

Art. 10

Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il periodo di apertura del bando di concorso è fissato dal 06/07/2026 al 04/08/2026 compreso.

Art.11 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in ogni momento ad idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e confrontandole con quelle risultanti dagli archivi, compresi quelli informatici, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e delle altre Pubbliche Amministrazioni. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti, l'Amministrazione, nel rispetto dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente la locazione di un alloggio oggetto del presente bando, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione Comunale procederà alla cancellazione dalla graduatoria ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti dandone idonea informazione alla proprietà affinché proceda alla risoluzione di diritto del contratto di locazione eventualmente stipulato.

Art. 12

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

I dati comunicati dai richiedenti per le finalità di cui al presente bando saranno trattati ai sensi ed in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

In coerenza con la sopracitata normativa le informazioni contenute nelle istanze dei richiedenti saranno trattate con strumenti informatici ed utilizzate unicamente al fine e nell'ambito del procedimento per il quale sono state rese. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà esclusivamente mediante personale a ciò autorizzato ed obbligato alla riservatezza. I dati personali acquisiti saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali nel rispetto dalla vigente normativa in materia di conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

Il titolare del trattamento è il Comune di Collesalvetti - www.comune.collesalvetti.li.it PEC: comune.collesalvetti@postacert.toscana.it

Art. 13 Norma finale

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Casini, EQ - Servizi Sociali – Casa e Welfare del Comune di Collesalveti con determina dirigenziale n. 449 del 18/05/2026 e n. 491 del 28/05/2026 - e-mail: a.casini@comune.collesalveti.li.it

Per informazioni e chiarimenti inerenti al presente bando è possibile rivolgersi all'Ufficio Politiche Abitative inviando quesiti e richieste alla seguente casella di posta elettronica ufficiocasa@comune.collesalveti.li.it, o contattando i seguenti numeri telefonici nei giorni e negli orari sottoindicati:

0586 980121 – 0586 980160

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Il presente bando è pubblicato e reperibile sul portale istituzionale dell'ente: www.comune.collesalveti.li.it,

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare alla L. n. 431/1998, alla Deliberazione della Giunta regionale n°708 del 25 agosto 2014, alla L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i., alla Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 2009, n. 43, ai Decreti Dirigenziali della Regione Toscana n. 5111 del 15/10/2009 e n. 5269 del 26/10/2009, n.4114 del 25/07/2005, alla Delibera della Giunta regione Toscana n. 422 del 31/03/2025 e alla Deliberazione consiliare n. 34 del 24.03.2006 ed il protocollo d'intesa (allegato alla deliberazione) stipulato pari data tra il Comune di Collesalveti e Casa L.P. Spa.